

## Scuola, libertà religiosa del minore e politiche di integrazione

Enrica Martinelli

**Abstract** – *It is undeniable that great interest is aroused by the subject of protecting the religious freedom of minors and their families in the dense web of interwoven relations between them and school, the institution called upon to cooperate within the function of educating young people. Between parents and schools, a peculiar synergy is or should be established in order to ensure that minors receive education and training that respect the confession to which they belong or the spiritual orientation of their families, at the same time able to guarantee the self-determination of minors from the perspective of their best interests. In the current globalized, multi-ethnic and multicultural society, it can happen that the right of relatives to educate their children according to the precepts of their professed faith – and the minor's right to religious freedom – enters into conflict with the secularity of state schools; it is also possible that the school environment reveals contrasts between parents, who expect their children to comply with religious precepts, and children who, on the contrary, wish for more scope for self-determination in their existential choices. The paper sets out to demonstrate that schools themselves must offer concrete recognition and effective protection of the right to religious freedom of minors, in the sense of putting the best interest of the child first, and that this can be effectively pursued through reviewing the principle of secularity in the welcoming sense and the implementation of inclusion policies.*

**Riassunto** – *È innegabile l'interesse che suscita il tema della tutela della libertà religiosa del minore e della sua famiglia nel fitto intreccio di relazioni che si intessono tra questi ultimi e la scuola, istituzione chiamata a cooperare nella funzione educativa dei fanciulli. Si instaura, o si dovrebbe instaurare, tra genitori e scuola, una peculiare sinergia diretta ad assicurare ai minori un'educazione e una formazione rispettosa dell'appartenenza confessionale o dell'orientamento spirituale della famiglia e al tempo stesso capace di garantire l'autodeterminazione del minore nella prospettiva della realizzazione del suo best interest. Nell'attuale società globalizzata, multi-etnica e multiculturale, può accadere che il diritto dei familiari ad educare i propri figli secondo i precetti della fede professata – così come il diritto di libertà religiosa del minore – entri in conflitto con le esigenze di laicità della scuola pubblica; così come può accadere che nell'ambiente scolastico si riveli il contrasto esistente tra i genitori, che pretendono l'osservanza dei precetti religiosi da parte dei propri figli e questi ultimi, che, al contrario, desiderano un maggiore spazio di autodeterminazione nelle scelte esistenziali. Il contributo si propone di dimostrare che il diritto di libertà religiosa del minore, nell'accezione qui accolta di aspetto qualificante il best interest of the child, nella scuola debba trovare concreto riconoscimento ed efficace tutela e possa essere efficacemente perseguito attraverso la rilettura del principio di laicità in senso accogliente e l'attuazione di politiche di inclusione.*

**Keywords** – religious freedom of the child, confessional membership, self-determination, secularism, school

**Parole chiave** – libertà religiosa del minore, appartenenza confessionale, autodeterminazione, laicità, scuola

**Enrica Martinelli** è Professoressa aggregata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, dove attualmente insegna *Diritto e Religione*. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano il diritto comparato delle religioni, i temi della bioetica nel diritto ebraico, le problematiche matrimoniali nel diritto canonico ortodosso, i profili di nullità del vincolo matrimoniale nel diritto della chiesa latina. Tra le sue più recenti pubblicazioni: *Alcuni spunti di comparazione tra diritto italiano e diritto ebraico in tema di maternità surrogata* (in "Stato, chiese e pluralismo confessionale", 2018); *Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte prima: L'essenza concettuale della discretio iudicii* (in "Stato, chiese e pluralismo confessionale", 2017); *Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte seconda. Caratteristiche e peculiarità della discretio iudicii* (in "Stato, chiese e pluralismo confessionale", 2017); *The meaning of 'Religion' in Hellenic case law* (in "Stato, chiese e pluralismo confessionale", 2017); *Divorzio e οίκονομία nel diritto canonico ortodosso: l'applicazione misericordiosa della legge* (in "Stato, chiese e pluralismo confessionale", 2017); *L'araba fenice: post fata resurgo. La riforma del processo matrimoniale canonico e i suoi riflessi sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità* (in "Le nuove leggi civili commentate", 2016); *La "prolungata convivenza come coniugi" ovvero il letto di Procuste delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, (in "Rivista di diritto civile", 2015).

## 1. Il ruolo della religione nella società post-moderna

È una considerazione quasi ovvia che nella società contemporanea la religione occupi spazi importanti, più estesi e diversificati di quanto non accadesse nel recente passato. La nota di maggior rilievo sta nell'accresciuta visibilità pubblica della variabile religiosa che, dall'ambito personale e privato in cui era stata confinata nell'età moderna, è emersa con invadenza prepotente nella post-modernità. Oggi la religione influisce e sovente determina l'agire collettivo e condiziona le opzioni politiche di istituzioni nazionali e internazionali chiamate a gestire problemi di portata universale come la pace tra i popoli, la tutela dei diritti umani, la giustizia, la salute, l'educazione, solo per fare qualche esempio<sup>1</sup>.

Il tribunale della storia ha dato torto a coloro che avevano decretato "la morte di Dio" sentenziando la irreversibile irrilevanza sociale della religione<sup>2</sup>; attualmente, a fronte dello sgretolamento dei confini nazionali e della conseguente e progressiva perdita degli aspetti identitari, si assiste ad un rivincita del sacro e ad un rinnovato bisogno di religiosità<sup>3</sup>.

D'altro canto, in Occidente, la geografia religiosa è profondamente mutata: il pluralismo confessionale odierno è frutto degli ormai sistemici flussi migratori, nonché della libertà nella ricerca della dimensione spirituale del singolo, cui le legislazioni moderne forniscono robusta tutela.

Anche nel nostro paese, la dimensione del religioso non può più essere parametrata sulla falsariga delle grandi religioni monoteiste, poiché queste ultime non esauriscono il panorama della fenomenologia confessionale; in Italia sono ormai presenti e vitali religioni antiche, tradi-

<sup>1</sup> Si veda M. Aletti *et alii*, *La religione postmoderna*, Milano, Glossa, 2003.

<sup>2</sup> Si rinvia ad alcune opere esemplari sul tema: S. Acquaviva, *L'eclissi del sacro nella società industriale*, Milano, Edizioni di Comunità, 1961; W. Hamilton, *La teologia radicale della morte di Dio*, Milano, Feltrinelli, 1969; A. T. Robinson, *Dio non è così*, Firenze, Vallecchi, 1965.

<sup>3</sup> Ben descritto, fra i molti, da G. Kepel, *La rivincita di Dio. Cristiani, ebrei, mussulmani alla riconquista del mondo*, Milano, Rizzoli, 1991 e da S. P. Huntington, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Milano, Garzanti, 1998.

zionalmente lontane dalla realtà occidentale e delle quali ancora si conosce poco, mentre si affaccia un insieme assai variegato di nuovi movimenti religiosi, dei quali si conosce quasi nulla.

In un tempo di globalizzazione come quello attuale, che pare preludere alla costruzione di una comunità transnazionale e, nelle aspirazioni, planetaria, emerge con evidenza la paradossale incapacità di armonizzazione degli “immensi patrimoni simbolici” che i diversi popoli hanno custodito e tramandato attraverso i secoli mediante le loro specifiche tradizioni e culture religiose<sup>4</sup>. L’esistenza di diverse appartenenze confessionali – certo uno degli aspetti più significativi della società plurale – unita a un diffuso analfabetismo religioso<sup>5</sup>, hanno fatto emergere ed inasprire fanatismi, fondamentalismi, integralismi o, in altri termini, forme patologiche di militanza religiosa che destano l’interesse e la preoccupazione di molti studiosi, non ultimi educatori ed insegnanti, poiché è in gioco la “sostenibilità sociale del pluralismo religioso lasciato crescere in modo spontaneo o selvaggio su un terreno impreparato”<sup>6</sup>.

Il moltiplicarsi dell’offerta nel “supermarket interreligioso”<sup>7</sup> e le tensioni generate dalla convivenza di fedi dalle pretese salvifiche universalistiche hanno fatto sì che, in maniera crescente, il fenomeno religioso sia divenuto protagonista – in una evidente sovraesposizione – dell’azione politica e del dialogo mediatico, talvolta con toni di aspra polemica, da ultimo rivelatrice della difficoltà di assicurare l’uguaglianza nella scuola, di agevolare la partecipazione alla vita politica e culturale della società, di creare un sentimento di cittadinanza condivisa<sup>8</sup>.

Difatti, sotto il profilo sociologico, le religioni hanno in sé grandi potenzialità nel favorire le politiche di inclusione e di integrazione<sup>9</sup>. Oggi si discorre molto di questi temi che rappresentano la vera sfida della società multietnica e multiculturale<sup>10</sup>. Ma non vi può essere reale inclusione né integrazione vera, se non attraverso un processo di alfabetizzazione della società sui temi religiosi<sup>11</sup> che promuova la conoscenza dell’altro da sé e stemperi l’ansietà che il non conoscersi inevitabilmente genera.

Anche da queste sintetiche premesse può dedursi come l’obiettivo delle politiche di integrazione si leghi a doppio filo con il tema della libertà religiosa in un intreccio di scelte culturali

---

<sup>4</sup> F. Pajer, *Scuola e istruzione religiosa nell’Europa multireligiosa: problemi e sfide*, p. 5, consultabile online sul sito [www.cestim.it/argomenti/06scuola/06scuola\\_scuola-istruzione-religiosa.pdf](http://www.cestim.it/argomenti/06scuola/06scuola_scuola-istruzione-religiosa.pdf).

<sup>5</sup> Aa. Vv., *Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia*, a cura di A. Melloni, Bologna, il Mulino, 2014. L’opera è un utile strumento per contestualizzare il tema dell’assenza del religioso nei processi educativi e offre una riflessione organica su ciò che viene ignorato dal sistema scolastico e sui perché storico-teologici, oltreché storico-politici, di queste omissioni e lacune.

<sup>6</sup> F. Pajer, *Scuola e istruzione religiosa nell’Europa multireligiosa: problemi e sfide*, cit., p. 6.

<sup>7</sup> B. Salvarani, *Per un’ora delle religioni*, in “Coscienza e libertà”, 52/2016, p. 186.

<sup>8</sup> E. Bacchi, N. Bacchi, *Scuola e cittadinanza. Funzione pubblica e libertà di apprendimento*, Negarine-Verona, Il Segno dei Gabrielli editori, 1997.

<sup>9</sup> Cfr. S. Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Bologna, il Mulino, 2003.

<sup>10</sup> Si vedano le interessanti riflessioni di M. Santerini, *Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale*, Milano, Mondadori Università, 2017.

<sup>11</sup> Sottolinea – e non gli si può dar torto – come l’ignoranza dei fenomeni religiosi equivalga “tout court all’ignoranza delle dinamiche dell’attualità” B. Salvarani (*Per un’ora delle religioni*, cit., p. 188).

ed educative: a fronte della presenza sul territorio nazionale di un mosaico di confessioni e movimenti religiosi<sup>12</sup>, l'apparato formativo dello Stato non può rimanere strutturato su livelli strettamente legati alla dimensione tradizionale.

La trasmissione, in specie alle giovani generazioni, dei valori delle culture religiose che rappresentano il nuovo patrimonio della società globale e di cui sono espressione le molteplici appartenenze confessionali, è compito cui lo stato laico e democratico non può abdicare, qualora intenda far fronte ad una pacifica e proficua gestione del processo di integrazione nei luoghi in cui elettivamente si esprime la convivenza multi-etnica e multiculturale, tra cui, *in primis*, la scuola<sup>13</sup>.

Nell'*iter* di formazione dei nuovi cittadini la scuola, come è ovvio, ricopre un ruolo di primissimo piano e in particolare, le dinamiche che si intessono nel suo contesto, testimoniano l'estrema complessità e la natura particolarmente delicata dell'appartenenza confessionale con il suo corredo di regole, precetti e divieti, la cui osservanza è richiesta nelle aule scolastiche come nella vita.

Naturalmente l'istituzione scolastica è chiamata a cooperare con la famiglia alla funzione educativa dei fanciulli. Sarebbe auspicabile si instaurasse sempre tra genitori e scuola una peculiare sinergia, diretta ad assicurare ai minori un'educazione e un'istruzione rispettosa dell'appartenenza confessionale o dell'orientamento spirituale della famiglia e al tempo stesso capace di garantire la libertà religiosa del minore di età, tenuto conto della sua capacità di autodeterminarsi.

## 2. L'autodeterminazione del minore e le scelte educative dei genitori

Non è semplice analizzare l'ambito delle libertà riconosciute al fanciullo dall'ordinamento giuridico nella sfera delle scelte esistenziali, non fosse altro che per il fatto che la minore età fa riferimento ad un segmento della vita della persona caratterizzato da una costante evoluzione e da profondi mutamenti e, al tempo stesso, destinato a connotare in maniera indelebile l'identità ed il percorso di vita del soggetto adulto.

Al quesito se il minore goda delle libertà fondamentali – di religione ma anche di coscienza, di pensiero, di espressione, di associazione, solo per citarne alcune – pare doversi dare risposta positiva, alla luce di quanto prescritto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989<sup>14</sup> e degli artt. 2 e 3 della nostra Carta fondamentale.

Nonostante l'evidente lacuna delle norme costituzionali citate, che non menzionano i "diritti inviolabili del fanciullo", accanto a quelli dell'uomo (art. 2) e non pongono l'età tra le condizioni

<sup>12</sup> P. Naso, *Il mosaico della fede*, Milano, Baldini&Castoldi, 2000.

<sup>13</sup> Sottolinea come alla scuola si sia chiesto "ancora una volta, di farsi garante dell'integrazione e in un certo senso dell'unità nazionale" M. Santerini, *Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale*, cit., p. 108.

<sup>14</sup> La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva nell'ordinamento italiano dalla Legge n. 176 del 1991. Cfr. M. Dogliotti, *I diritti del minore e la Convenzione dell'O.N.U.*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1992, vol. XXI, pp. 301 ss.

che non possono costituire motivo di discriminazione (art. 3)<sup>15</sup>, non deve dubitarsi che il minore sia, oltre che un soggetto debole e bisognoso di speciali cure e attenzioni, un titolare attivo dei diritti della personalità e delle libertà fondamentali. Anche alla luce del necessario coordinamento della norma domestica con le fonti sovranazionali e internazionali, essere minori di età non significa godere di diritti affievoliti, quanto, piuttosto, di un pieno riconoscimento della dignità di cui ciascun individuo, in ogni fase della propria vita, è titolare<sup>16</sup>.

Siffatta tutela deve, ovviamente, essere garantita al minore anche nel contesto della formazione sociale famiglia, ove la nozione di relazione giuridica può caratterizzarsi come “rapporto di tipo astrattamente non conflittuale”<sup>17</sup> in quanto strutturalmente finalizzato al collegamento e alla cooperazione tra le diverse situazioni giuridiche soggettive che lo compongono<sup>18</sup>. D’altro canto proprio il nucleo familiare rappresenta, nella visione costituzionale, la formazione sociale primaria nella quale il minore forgia ed esprime la propria personalità<sup>19</sup>.

L’art. 29 della Carta fondamentale riconosce la famiglia fondata sul matrimonio e consacra la parità morale e giuridica dei coniugi che sono investiti di eguale responsabilità nelle scelte dei modelli educativi e nella cura del processo formativo e di crescita della prole. Il successivo art. 30 assegna a ciascun genitore il diritto-dovere di istruire educare, secondo i propri principi, le proprie convinzioni religiose e filosofiche i figli, ma assicurando loro, nell’ambito del rapporto educativo, una crescita riguardosa di una personalità in via di formazione<sup>20</sup>.

Al riguardo, non va naturalmente trascurato il disposto dell’art. 147 c.c., che, avvalorando l’idea che scopo dell’impegno genitoriale debba essere l’interesse della prole, prevede solo l’obbligo e non anche il diritto di “di mantenere, istruire educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni”<sup>21</sup>. L’affermazione della responsabilità genitoriale si fonda, quindi, sull’obiettivo che i figli crescano e maturino in

---

<sup>15</sup> Di entrambe le norme è stata proposta la modifica, non solo come rimedio ad una dimenticanza del costituente, ma come “attribuzione di valore costituzionale, vincolante per il legislatore ordinario, per tutti gli organi della Repubblica e per tutti gli interpreti delle sue leggi, alla condizione delle persone più fragili e più deboli: i fanciulli”. Cfr. *Proposta d’iniziativa Soda, Martini, De Simone, Cananzi, Abbate*, 24 novembre 1998, in “Atti parlamentari”, 1, Camera dei Deputati, n. 5440, XIII Legislatura, *Disegni di leggi e relazioni, Documenti*.

<sup>16</sup> Sulla posizione del minore nella costituzione si veda la fondamentale opera di M. De Cristofaro, A. Belvedere (a cura di), *L’autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè, 1980, in particolare, pp. 40 ss.

<sup>17</sup> P. Zatti, *Familia, familiae. Declinazioni di un’idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia*, in “Familia”, p. 21.

<sup>18</sup> M. Piccinni, *I minori di età*, in C. M. Mazzoni, M. Piccinni, *La persona fisica*, in “Trattato di diritto privato”, G. Iudica e P. Zatti (a cura di), Milano, Giuffrè, 2016, p. 420.

<sup>19</sup> Cfr. F. D. Busnelli, F. Giardina, *La protezione del minore nel diritto di famiglia italiano*, in “Giurisprudenza italiana”, 1980, IV, c. 199.

<sup>20</sup> Come è stato correttamente rilevato, si tratta di una disposizione normativa che “anteponendo al diritto il dovere dei genitori di crescere la prole, suggerisce l’idea che si tratti principalmente di un obbligo imposto nel superiore interesse della stessa”. Così T. Di Iorio, *Società multietnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 52-53.

<sup>21</sup> Siffatto dovere scaturisce dal solo fatto della procreazione così da essere riconosciuto nei confronti di tutti i figli, anche di quelli nati fuori dal rapporto coniugale. La riforma in tema di filiazione avvenuta con la Legge n. 219 del 2012 recante *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali* e con il Decreto Legislativo 154 del 2013 individua un unico *status filiationis* a prescindere dalla natura del legame esistente tra i genitori.

un ambiente appropriato, attento alle loro necessità senza subire, nelle scelte da compiere, pressioni o coartazioni da parte dei genitori.

La famiglia, concepita come una formazione sociale aperta, in cui deve essere favorita la comunicazione e nella quale ogni membro può offrire il proprio contributo critico e responsabile, diviene così spazio ideale di libertà e di autonomia per i minori<sup>22</sup>.

Si potrebbe obiettare che questa lettura costituzionalmente orientata rappresenti “una visione edulcorata della realtà” poiché distante dalla “gabbia codicistica” ancora oggi improntata a “figure concettuali (incapacità del minore, potestà ora divenuta responsabilità genitoriale, rappresentanza legale), che apparentemente mantengono la forza del dogma”<sup>23</sup>. Tuttavia, lo stesso codice non è privo di norme che operano un bilanciamento tra la protezione che spetta alle persone non pienamente capaci di autodeterminarsi e la tutela e promozione della loro autonomia<sup>24</sup>. Nel caso del minore di età, lo strumento tecnico attraverso il quale realizzare, di volta in volta, l’armonizzazione tra la discrezionalità pedagogica dei genitori e le esigenze di autodeterminazione del figlio, è il preminente interesse di quest’ultimo ad una crescita sana ed equilibrata<sup>25</sup>.

In un contesto giuridico fortemente improntato alla tutela della personalità<sup>26</sup>, istituti quali la responsabilità genitoriale<sup>27</sup> e l’incapacità legale di agire risultano funzionali rispetto al contem-

<sup>22</sup> Si veda ampiamente G. Matucci, *Lo statuto costituzionale del minore di età*, Padova, 2015, pp. 186 ss. e D. Durisotto, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Napoli, Jovene, 2011, pp. 30 ss.

<sup>23</sup> Si leggano, al riguardo, le meditate riflessioni di A. Thiene, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in “Famiglia e diritto”, 2017, p. 173.

<sup>24</sup> Cfr., ad esempio, la disciplina sull’amministrazione di sostegno (art. 404 ss. c.c.) e per quanto concerne il minore – che si trova ovviamente in una posizione giuridica che va tenuta distinta da quella dell’adulto non autonomo – valgano le norme che prevedono il suo coinvolgimento sia nelle decisioni che lo riguardano come membro della sua famiglia, sia di quelle che lo interessano in via immediata. Si vedano, fra gli altri gli artt. 145, 155, 337 bis ss., 315, 316, 320, 330 ss. c.c.

<sup>25</sup> Che l’interesse del minore debba essere considerato preminente è stabilito dall’art. 3 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti dei fanciulli, dalla Convenzione europea del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (l. 20 marzo 2003 n. 77) e nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Cfr. Corte Costituzionale n. 31 del 2012. Naturalmente l’interesse del minore, per quanto preminente, non coincide con la totale libertà ed anarchica autonomia di azione, poiché va sempre rapportato al dovere di cura dei genitori e al principio di unità della famiglia. Attraverso il processo educativo, i titolari della responsabilità sui minori debbono dotarli, anche impartendo direttive non condivise e spesso non gradite, di strumenti critici idonei a farne degli adulti consapevoli pronti ad essere inseriti nella comunità sociale.

“La vera modernità non consiste già nel riconoscimento di una più vasta, indiscriminata, apertura alla libertà del minore nella formazione della sua personalità; la vera significativa luce della comunità educatrice consiste nella partecipazione viva e feconda alla vita del gruppo, che viene a prevalere sul carattere autoritario dei precedenti sistemi”. Così A. Trabucchi, *Il «vero interesse» del minore e i diritti di chi ha l’obbligo di educare*, in “Rivista di diritto civile”, 1988, parte I, pp. 766. Si veda inoltre S. Sileoni, *L’autodeterminazione del minore tra tutela della famiglia e tutela dalla famiglia*, in “Quaderni costituzionali”, 2014, p. 622. Sul punto cfr. anche L. Lenti, “Best interest of the child” o “best interest of the children”, in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 2010, II, pp. 157 ss.

<sup>26</sup> P. Zatti, *Rapporto educativo ed intervento del giudice*, in Aa.Vv., *L’autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè, 1980, p. 242.

<sup>27</sup> Tra le numerose innovazioni apportate al diritto italiano della filiazione dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, adottato nell’esercizio della delega conferita al Governo dall’art. 2 della l. n. 219/12, una delle più significative è

peramento di principi potenzialmente contrapposti quali la migliore protezione del minore e la maggiore promozione della sua autonomia sia nei rapporti interni al nucleo familiare, sia nelle relazioni esterne<sup>28</sup>. Per quanto attiene all'esercizio dei diritti della personalità, tuttavia, la disciplina dell'attività del soggetto in formazione non può prescindere dall'accertamento della capacità di discernimento del medesimo, in relazione alla scelta da compiere<sup>29</sup>, secondo un modello che è stato definito "modulare", poiché composto da tante distinte capacità e reattivo allo specifico ambito in cui deve essere manifestata<sup>30</sup>.

Rispetto alle caratteristiche e alla complessità della particolare situazione esistenziale da affrontare, l'ordinamento giuridico dovrà verificare, caso per caso, l'effettiva idoneità del minore a partecipare direttamente alla determinazione dei propri interessi; l'accertamento della capacità di discernimento "è sempre ancillare rispetto alla determinazione del concreto interesse del minore"<sup>31</sup> ed è inversamente proporzionale all'incidenza del potere di cura gestito dai genitori.

Ma, come s'è detto, il minore è un soggetto in continua evoluzione e solo per necessità di semplificazione l'ordinamento giuridico individua nel compimento del diciottesimo anno di età il completamento della sua personalità. Ciò impone il ricorso ad una valutazione concreta della maturità di giudizio e della capacità di critica del figlio, che gli consenta di essere consapevole e responsabile delle proprie scelte esistenziali<sup>32</sup>, in armonia o – talvolta – in concorso con il diritto-dovere dei genitori di accompagnarlo e guidarlo e, in taluni casi, di scegliere in sua vece<sup>33</sup>.

Siamo così giunti al delicato tema del potenziale conflitto tra discrezionalità pedagogica dei genitori ed esercizio delle libertà riconosciute al minore che, ovviamente, sia dotato di capacità di giudizio e di discernimento: al riguardo è stato acutamente rilevato che è un dato dell'esperienza "come i diritti fondamentali siano effettivamente riconosciuti al fanciullo solo nel caso

senza dubbio rappresentata dalla sostituzione della nozione di "potestà dei genitori" con la nozione di "responsabilità genitoriale". Per un'analisi approfondita della riforma legislativa, non priva di condivisibili note critiche, si veda G. De Cristofaro, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in "Le nuove leggi civili commentate", 2014, pp. 782 ss. Per un commento alla riforma, si vedano, *ex multis*, C.M. Bianca, *La legge italiana conosce solo figli*, in "Rivista di diritto civile", 2013, I, pp. 1 ss.; G. Ferrando, *La nuova legge sulla filiazione, Profili sostanziali*, in "Corriere giuridico", 2013, pp. 525 ss.; E. Al Mureden, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in "Famiglia e diritto", 2014, pp. 466 ss.

<sup>28</sup> M. Piccinni, *I minori di età*, cit., p. 423 ed inoltre Eadem, *Il consenso al trattamento medico del minore*, Padova, Cedam, 2007, pp. 89 ss. e 177 ss.

<sup>29</sup> L. Lenti, *L'identità del minore*, in Aa.Vv., *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", Suppl. fasc. 4, 2007, p. 66.

<sup>30</sup> G. Mastrangelo, *La posizione giuridica del minore nelle dinamiche familiari*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2009, p. 1523.

<sup>31</sup> M. Piccinni, *I minori di età*, cit., p. 448.

<sup>32</sup> P. Lillo, *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 2009, p. 1931.

<sup>33</sup> P. Stanzione, G. Sciancalepore, *Minori e diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 127 ss. Si veda inoltre A. Trabucchi, *Il «vero interesse» del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, cit., pp. 748 ss.

di genitori effettivamente disposti a difenderli”<sup>34</sup>. In effetti, in relazione all'autodeterminazione con riferimento agli aspetti esistenziali, è difficile reperire una normativa domestica che consenta di tutelare efficacemente le libertà e i diritti fondamentali dei figli nei confronti delle scelte o delle imposizioni dei genitori<sup>35</sup>.

La funzionalizzazione del diritto-dovere dei genitori di educare e curare la formazione della prole può presentare profili di particolare problematicità se posta in relazione dialettica con la tutela costituzionale delle fondamentali libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei figli.

A nessuno sfugge, difatti, la difficoltà, in relazione alle scelte di spessore ideologico, di individuare un equo bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione dei minori e il diritto dei genitori a crescerli impartendo loro un'educazione ancorata a principi etici, religiosi, spirituali, atei o agnostici condivisi e posti alla base dell'unità familiare<sup>36</sup>.

### 3. La tutela della libertà religiosa del minore di età nelle dinamiche familiari

Il diritto alla libertà religiosa, stante la sua insopprimibile vocazione universale, è riconosciuto a “tutti”<sup>37</sup> in quanto strettamente attinente alla dignità dell'essere umano, a prescindere dalla cittadinanza, dalla provenienza nazionale, dall'appartenenza ad un gruppo etnico, dall'età.

La dimensione globale dell'attuale società richiede una robusta tutela delle scelte di coscienza, di fede, di appartenenza confessionale, di non appartenenza o di non credenza da chiunque poste in essere, con esclusione di qualsiasi disparità di trattamento. Come s'è detto, tali diritti di libertà sono costituzionalmente garantiti al minore anche – e forse soprattutto – all'interno del rapporto educativo “come limiti invalicabili alle prerogative del genitore”<sup>38</sup>. Difatti, se, a tenore dell'art. 2 della Carta fondamentale, la tutela dei diritti inviolabili del minore deve essere garantita anche nelle formazioni sociali ove si svolga la sua personalità (dunque, in primo luogo nella famiglia) e se la Repubblica italiana si impegna a rimuovere gli ostacoli che si possono frapporre al suo pieno sviluppo (mai come nel caso del fanciullo è d'uopo conside-

<sup>34</sup> A. Thiene, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, cit., p. 173.

<sup>35</sup> In particolare mancano strumenti processuali: il fanciullo non può fare ricorso al giudice e nel nostro sistema giuridico mancano strumenti alternativi per la promozione della capacità decisionali dei minori di età dotati di capacità di discernimento. S. Sileoni, *L'autodeterminazione del minore tra tutela della famiglia e tutela dalla famiglia*, cit., p. 627 ss. Cfr. inoltre D. Durisotto, *Educazione e libertà religiosa del minore*, cit., p. 32; E. La Rosa, *Tutela dei minori e contesti familiari, Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 154 ss.

<sup>36</sup> M. Sesta, *Genitori e figli tra potestà e responsabilità*, in “Rivista di diritto privato”, 2000, pp. 219 ss.

<sup>37</sup> Art. 19 della Costituzione italiana.

<sup>38</sup> F. Giardina, *Minore (I)* (voce), in “Enciclopedia giuridica”, vol. XX, Roma, Treccani, 1990, 4, p. 41; G. Ballarini, *La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali*, in “Diritto di famiglia e delle persone”, Collana di “Studi” diretta da V. Lo Iacono e G. Frezza, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 56 ss. Per un'approfondita disamina della valorizzazione della libertà religiosa del minore, cfr. M. Miele, *Educazione religiosa del minore, in Scuola, famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, a cura di M. Cerato, F. Turlon, Pisa, Pacini Giuridica, 2018, pp. 411 ss.

rare il divenire progressivo dell'identità), il percorso educativo "cessa di essere un affare meramente privato"<sup>39</sup> gestibile dai genitori con totale discrezionalità, poiché, per il minore rappresenta l'ineliminabile presupposto per l'acquisizione di capacità e prerogative tali da consentirgli di prepararsi a partecipare con pienezza alla vita sociale, economica e politica del paese<sup>40</sup>.

La sfida educativa è attualmente più complessa del passato: ieri, il percorso si concentrava sulla formazione di un adulto da inserire in una società tendenzialmente monoculturale e monoreligiosa; oggi non può non porsi l'obiettivo di forgiare un con-cittadino consapevole dei e aperto ai valori della convivenza tra diversi.

D'altro canto va considerato che proprio all'interno della famiglia prende vita "un'intera costellazione di questioni concernenti le dinamiche interculturali". L'educazione dei figli – come pure l'adozione o l'affidamento – sono esempi di quanto vasto sia "il campo dei rapporti familiari e perciò registri gli indici di maggiore incidenza della conflittualità innescata dall'intersecarsi di modelli culturali"<sup>41</sup>.

Il discorso sulla libertà religiosa dei minori all'interno del rapporto di filiazione, in una società multiculturale, non può ormai prescindere dalla pluralità dei modelli famigliari; al riguardo, è opportuno osservare che quello che per gli ordinamenti statuali è un diritto di libertà, nell'ottica delle confessioni religiose è un preciso dovere che i genitori sono tenuti ad assolvere. Solo per fare qualche esempio, secondo l'insegnamento della chiesa cattolica, quello dei genitori ad educare cristianamente la prole è un dovere e un diritto assoluto che può essere fatto valere nei confronti di tutti, comprese le istituzioni statali<sup>42</sup>. Per altre comunità cristiane la formazione religiosa dei minori deve essere curata dalla famiglia o avvenire all'interno della realtà ecclesiale di appartenenza. Nell'ebraismo e nell'islam – fatte le debite distinzioni – il ruolo dei genitori nell'educazione religiosa dei figli è fondamentale e imprescindibile<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> M. Dogliotti, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in "Trattato Cicu-Messineo", Milano, 2007, p. 177.

<sup>40</sup> G. Dalla Torre, *Il minore nella scuola*, in "Orientamenti pedagogici", 1990, p. 316; R. Santoro, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Napoli, Jovene, 2004, p. 41. Deve tuttavia essere osservato che il nostro ordinamento è privo di norme che dettino criteri sulla formazione religiosa del minore così che, nella latitanza del legislatore, le scelte pedagogiche inerenti alla dimensione spirituale dei figli sono riservate "alla libera opzione dei genitori". Cfr. T Di Iorio, *Società multietnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, cit., p. 59.

<sup>41</sup> M. Ricca, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo, Torri del Vento, 2013, p. 335.

<sup>42</sup> Il can. 226 § 2 del codice canonico di rito latino vigente prescrive che ai genitori cattolici "spetta primariamente curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa". Il dovere educativo dei genitori si rispecchia, secondo il disposto del can. 217, nel diritto dei figli a ricevere un'educazione cristiana, i sacramenti e più in generale a "conoscere e a vivere il mistero della salvezza". Cfr. al riguardo, R. Mazzola, *Sacramenti e diritto alla formazione cristiana dei figli, tra libertà educativa e convinzioni personali*, in N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 105 ss.

<sup>43</sup> Nella tradizione ebraica è ebreo il figlio di madre ebrea; nel caso in cui nella coppia solo il padre sia ebreo la prole verrà educata nella religione della madre. Il diritto islamico tiene distinti i diritti e i doveri dei genitori: al padre spettano in via esclusiva tutte le decisioni in materia educativa, mentre alla madre è riservata la custodia, e l'accudimento fisico della prole nella prima infanzia. L'educazione deve essere impartita in conformità ai principi e ai valori della *shari'ah*. Per questi aspetti si veda M. L. Lo Giacco, *Libertà religiosa, nuovi modelli familiari e filia-*

In tale fitto intreccio di diritti e doveri educativi, i genitori si vedono riconosciuta la prerogativa di fornire alla prole una formazione spirituale basata sulla trasmissione del patrimonio di cultura, di tradizioni e di costumi che è loro proprio, unitamente alle personali convinzioni fideistiche, comprensive, beninteso, delle convinzioni areligiose, irreligiose, ateistiche o agnostiche. Con il ripetutamente sottolineato limite della tutela e del rispetto del preminente interesse del minore nelle sue diverse e complesse declinazioni.

Dunque, come è stato opportunamente osservato, l'educazione religiosa è un valore che l'ordinamento tutela contemperandolo con altri valori<sup>44</sup>: sono, ad esempio, banditi i sistemi autoritari e coercitivi e l'integrità psico-fisica dei figli, la loro salute sono beni preminenti rispetto alla libertà religiosa dei genitori<sup>45</sup>. Inoltre, nella trasmissione del proprio messaggio ideologico o religioso i genitori dovranno porre attenzione all'età della prole: il programma pedagogico sarà destinato ad avere maggiore incidenza nella prima infanzia, quando il bambino ancora non ha sviluppate le facoltà mentali che gli consentono di porsi in maniera consapevole il problema fideistico. Diversamente quando il padre e la madre si troveranno di fronte ad un figlio adolescente e dovranno rispettarne le scelte, di segno positivo o negativo, in campo religioso o spirituale<sup>46</sup>.

In quest'ottica, l'esercizio del diritto alla libertà religiosa rappresenta un aspetto specifico del prevalente interesse del minore di età<sup>47</sup>, il quale può porre in essere condotte espressive del proprio orientamento spirituale ben prima del compimento del diciottesimo anno<sup>48</sup>. Il per-

*zione in una prospettiva interculturale*, in A. Fucillo (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 251; R. Colombo, *L'educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti: l'ordinamento canonico tra diritto e pastorale*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", n. 27/2017.

<sup>44</sup> Cfr. P. Consorti, *Diritto e religione*, Roma-Bari: Laterza, 2014 II ed., p. 144. Si veda inoltre la *Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo* (emanata dall'Assemblea Generale dell'ONU in data 25 novembre 1981), in particolare all'art. 5 par. 5.

<sup>45</sup> La funzione educativa, della quale, ai sensi dell'art. 30 Cost., il padre e la madre sono gli unici depositari nei confronti dei figli, rappresenta una specifica declinazione dell'esercizio del diritto alla libertà di religione dei genitori. Il pluralismo garantito dall'art 2 Cost. rafforza la riserva di competenza genitoriale, affidando all'istituzione familiare il compito di provvedere all'educazione religiosa della prole. Cfr. P. Lillo, *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, cit., p. 1940. Si veda inoltre P. Floris, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giuridiche e modelli d'intervento*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", I, 2000, pp. 194 ss.

<sup>46</sup> C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Torino, Giappichelli, 2015, 4<sup>a</sup> ed., p. 169.

<sup>47</sup> Non va dimenticato che la libertà religiosa è un diritto fondamentale "sensibile" in quanto investe la dimensione più intima dell'essere umano, la sua coscienza e la sua sfera etica "influenzando diversi aspetti della sua dimensione comportamentale, relazionale ed esistenziale". Per tale ragione si parla di *unicità e singolarità* "della libertà religiosa rispetto ad altri diritti di libertà". Così P. Lillo, *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, cit., p.1944.

<sup>48</sup> Com'è noto, ad esempio, la legislazione vigente stabilisce, all'art. 1, della legge n. 281 del 1986, che il minore, già all'atto della iscrizione alla scuola superiore di secondo grado (quindi a prescindere dall'accertata maturità), acquisisca il diritto di esercitare autonomamente la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica o se avvalersi di altri insegnamenti religiosi previsti dalle Intese con le confessioni acattoliche. Prima di tale momento, per il minore che non abbia raggiunto *l'aetas discretionis*, la facoltà di scelta dell'insegnamento religioso è esercitata dai genitori. Sull'insegnamento religioso nella scuola pubblica la

corso di maturazione della personalità dei giovani conduce naturalmente all'acquisizione della capacità di autodeterminazione, che si traduce, in maniera sempre più piena con il farsi dell'età, in scelte spiritualmente orientate. Allorché le opzioni dei figli si esprimono in sintonia con le direttive confessionali impartite dai genitori, si genera la massima coesione della struttura familiare<sup>49</sup>.

Assai complessa è, invece, la situazione che si crea qualora sorga un conflitto tra le posizioni religiose tenute rispettivamente dai genitori e dai loro figli minori, anche in ragione del fatto che il sentimento religioso permea e plasma l'intera esistenza della persona, per la sua dimensione escatologica e a motivo della insopprimibile vocazione a fornire risposte ai quesiti ultimi dell'uomo, relativi alla vita terrena e a quella ultraterrena<sup>50</sup>. Né va trascurato il fatto che sovente vi è una stretta relazione tra i postulati fideistici e i principi etico-morali iscritti nella coscienza di ciascuno, ovvero nel complesso di imperativi categorici cogenti ancor prima della norma giuridica e rispetto a questa assai più vincolanti<sup>51</sup>.

Come è stato osservato, in una società monista "i valori religiosi costituiscono uno dei principali fattori di identità nazionale e di coesione sociale. In una società pluralista, invece, i valori religiosi... costituiscono fattore di frammentazione, divisione, conflittualità"<sup>52</sup> poiché spesso rappresentano l'unico elemento di identificazione, il legame di appartenenza superstite delle comunità immigrate in terra straniera. I valori religiosi sono allora difesi ad ogni costo, anche se in aperto conflitto con la dignità umana e con i principi fondamentali dello stato ospitante<sup>53</sup>.

bibliografia è sconfinata; si vedano *ex multis*: AA. VV., *L'insegnamento della religione cattolica in una società pluralistica*, G. Dammacco (a cura di), Bari, Cacucci, 1995; P. Cavana, *Considerazioni in tema dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1988, pp. 1072 ss.; M. R. Domianello, *Gli insegnamenti religiosi nella scuola pubblica: una pluralità di scelte alternative irriducibili a sistema*, in "Il diritto ecclesiastico", 1993, I, pp. 252 ss.; M. Tigano, *L'"assolutezza" del diritto all'istruzione religiosa*, Milano, Giuffrè, 2004.

<sup>49</sup> Protetta dall'art. 29 della Costituzione che riconosce come prioritaria la necessità di mantenere salda l'unità della famiglia, tanto che è stato sostenuto che, nell'ottica del bilanciamento degli articoli costituzionali, un'espansione indebita dell'autonomia del minore metterebbe in pericolo la struttura familiare unitaria protetta dall'art. 29. Così R. Bin, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in "Studium Iuris", 2000, pp. 1066 ss.

<sup>50</sup> P. Lillo, voce *Libertà religiosa*, in "Dizionario di diritto pubblico", IV, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 3547 ss. Cfr. inoltre A. Trabucchi, *Il «vero interesse» del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, cit., p. 755.

<sup>51</sup> Al riguardo, si leggano le belle pagine di L. Carlassare, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Milano, Feltrinelli, 2012, pp. 74 ss.

<sup>52</sup> G. Dalla Torre, *Valori e principi non negoziabili*, in "Studi cattolici", febbraio 2013, 1.

<sup>53</sup> Naturalmente con ciò non si vuole affermare che tale situazione sia propria ed esclusiva delle comunità straniere immigrate nel territorio italiano. La medesima potenzialità conflittuale può svilupparsi all'interno di famiglie italiane o miste, in cui i genitori appartengano a confessioni religiose diverse (per esempio a motivo di una conversione avvenuta dopo il matrimonio) e ognuno di loro intenda trasmettere ai figli il proprio patrimonio dogmatico-ideologico. In particolare quando il rapporto di coppia entra in crisi, spesso si assiste ad uno scontro di ruoli e di scelte pedagogiche che può avere significative ricadute sulla integrità fisica e psichica dei minori coinvolti. Cfr. S. Ferrari, *Comportamenti «eterodossi» e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell'esperienza giuridica più recente*, in "Foro Italiano", 1991, I, cc. 271-285; P. Floris, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giuridiche e modelli d'intervento*, cit., pp. 194 ss.; A. Fuccillo, *Giustizia e Religione, Volume II. Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e rilevanza civile*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 170 ss.; M.L.

Può divenire dunque arduo garantire la libertà di pensiero, di coscienza e di religione del soggetto in età evolutiva all'interno di nuclei familiari che, peraltro, non riconoscono parità di diritti e doveri ai propri membri ma, al contrario, considerano i minori – e sovente le donne – soggetti totalmente subordinati all'autorità del padre-marito<sup>54</sup>.

I genitori che, anziché proporre, impongono i principi fideistici e il patrimonio dogmatico della confessione di appartenenza a figli i quali, in base alla propria autodeterminazione, hanno sviluppato una sensibilità diversa da quella del nucleo familiare, spesso non ottengono altro che un "coattivo assenso"<sup>55</sup> che, nell'esteriore e intimamente non condivisa osservanza dei precetti religiosi, lede la dimensione esistenziale e i diritti fondamentali dell'adolescente<sup>56</sup>.

Per usare le parole della giurisprudenza ordinaria, "ogni qualvolta si manifesta un contrasto tra genitori e figlio minore in età di discernimento, si deve ritenere che la condotta di quelli è pregiudizievole per questo se viene impedito al minore di dirigersi coscientemente e liberamente e di attivarsi secondo le proprie istanze per la realizzazione di un progetto personale di vita, espresso nel contesto di principi costituzionali che sanciscono le libertà fondamentali nonché i diritti inviolabili dell'uomo"<sup>57</sup>.

Nelle ipotesi descritte il *best interest of the child* coincide con la tutela della coscienza libera di quest'ultimo di differenziarsi dagli insegnamenti impartiti dalla famiglia e, nei casi in cui tale consapevole volontà del minore manchi, nella protezione che deve essergli assicurata nei

Lo Giacco, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", Rivista telematica, febbraio 2007, pp. 9 ss; R. Santoro, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, cit., pp. 89 ss.

<sup>54</sup> Correttamente rileva come non sarebbe "sconveniente qualificare in modo specifico e in maniera organica i diritti dei minori di diversa etnia apprestando loro una più precipua protezione costituzionale che tenga conto della suddetta doppia fragilità, sì da metterli al riparo da eventuali abusi religiosamente motivati", T. Di Iorio, *Società multi-etnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, cit., p. 51. Su come il fenomeno migratorio paia mettere in discussione principi costituzionali che si ritenevano ormai pacificamente conquistati, si veda A. Giorgis, E. Grosso, M. Losana (a cura di), *Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell'uguaglianza formale*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

<sup>55</sup> T. Di Iorio, *Società multi-etnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, cit., p. 74. Si veda inoltre D. Durisotto, *Educazione e libertà religiosa del minore*, cit. p. 32 ss.

<sup>56</sup> Purtroppo la cronaca, più e meno recente, ha riportato esempi di vero e proprio fanatismo religioso da parte di genitori che, in nome di scelte educative dettate dall'appartenenza confessionale, si sono resi colpevoli di condotte gravemente lesive dei fondamentali diritti dei figli minori. A tutti noti sono i casi in cui i genitori, per motivi di fede, rifiutano cure o trattamenti sanitari indispensabili per la salvaguardia della salute o della vita del figlio minore di età; o, all'opposto, i casi in cui, in ossequio a precetti o tradizioni etnico-religiose, i familiari sottopongono la prole, anche nella prima infanzia, a procedure lesive della salute e dell'integrità psico-fisica della medesima. Per un'approfondita disamina di tali delicate tematiche, corredata da ampi riferimenti giurisprudenziali, si veda M. L. Lo Giacco, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, cit., pp. 17-18. Lo scorso anno la stampa nazionale ha pubblicato il caso della ragazza quattordicenne, di origine bengalese, cui i genitori hanno rasato i capelli dopo essersi accorti che toglieva il velo appena fuori casa e lo indossava solo al momento di rientrarvi. Ricevuta la confidenza della studentessa, la dirigente della scuola media frequentata dalla ragazza, ha informato la Procura della Repubblica che ha sottratto la figlia ai genitori - entrambi denunciati per maltrattamenti - collocandola in una struttura protetta. Cfr. "La Repubblica", 31 marzo 2017.

<sup>57</sup> Tribunale minorile di Napoli, sent.13.1.1983, in "Rassegna di diritto civile", 1983, p. 1145.

confronti di un progetto educativo irriguardo delle regole derivanti dal principio democratico, pluralistico, ugualitario, personalistico su cui si basa il nostro sistema giuridico<sup>58</sup>.

#### 4. La scuola come luogo di educazione alla convivenza interreligiosa

Naturalmente la scuola quale istituzione pubblica non poteva rimanere immune dagli importanti cambiamenti prodotti dall'avvento della società multiculturale<sup>59</sup>; al contrario, per comprensibili motivi, è diventata uno dei parametri rilevatori da cui si possono ricavare indicazioni chiare sul modo in cui i poteri pubblici assicurano l'effettiva affermazione dei principi costituzionali, in primo luogo il pluralismo e la laicità<sup>60</sup>. Il rispetto di questi valori esige che la scuola pubblica (statale e non statale) sia esente da condizionamenti e da scelte di campo e che il minore, in ogni fase della sua formazione, sia messo in condizione di affermare la propria personalità ed esprimere in modo autonomo la propria dimensione interiore.

Questa importante partita, questa sfida educativa, si gioca tutta attorno al binomio pluralismo religioso/spazio pubblico; alla scuola importa il dato religioso quale elemento che compone l'identità di ciascuno ed una corretta percezione del pluralismo religioso consente - soprattutto nelle giovani generazioni - di instillare un'idea di religiosità come valore di coesione sociale, che sconfigge il timore dell'altro da sé e consente di costruire uno spazio in cui incontrarsi e ri-conoscersi.

La laicità della Repubblica si afferma *in primis* nella scuola in quanto luogo deputato all'educazione alla convivenza interreligiosa, ove naturalmente gioca un ruolo determinante il percorso formativo offerto ai cittadini minori di età dalle istituzioni scolastiche. Il primo compito che la scuola è tenuta ad assolvere è quello "strettamente *conoscitivo* diretto a fornire un complesso di conoscenze sia in riferimento alle tradizioni religiose del proprio Paese, alla pro-

---

<sup>58</sup> Cfr. Tribunale minorile di Venezia, sent. 10.5.1990, in "Foro italiano", 1991, I, c. 271. È al riguardo assai significativo che la protezione di questa particolare declinazione del superiore interesse del minore sia stata pienamente accolta nella proposta del recentissimo progetto di legge sulla libertà religiosa, presentata dal gruppo di studio Astrid (Cfr. R. Mazzola, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate nel campo della libertà religiosa individuale*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", cit., 2017). Il pieno riconoscimento della dignità dei soggetti minori di età, della loro dimensione esistenziale e di coscienza approda nel progetto di legge come "precetto autodeterminativo" formante la personalità dei ragazzi, anche alla luce delle loro "convinzioni religiose e filosofiche" (art. 6, comma 2) e delle scelte che, a partire dai quattordici anni di età, possono compiere in materia di "religione o credenza" (art. 6, comma 3). L'opzione operata dal progetto di legge «punta a non ancorare le preferenze dei minori a schemi comportamentali prestabiliti (dai genitori o dalla società), espressivi di modelli di credenze valutati come prevalenti o "tradizionali", sia dal punto di vista del singolo messaggio di fede, sia da quello dell'organizzazione preposta alla sua diffusione nello spazio pubblico». Così G. Macrì, *Osservazioni sulla proposta di legge "Norme in materia di libertà di coscienza e di religione" elaborata dal gruppo di lavoro coordinato dalla Fondazione ASTRID*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", cit., 2018, p. 22.

<sup>59</sup> M. Parisi, *Società multi-etnica, autonomia scolastica e pluralismo delle scelte educative*, in N. Fiorita, A. Viacomini (a cura di), *Le scuole delle organizzazioni di tendenza*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, p.33 ss.

<sup>60</sup> G. Macrì, *Osservazioni sulla proposta di legge "Norme in materia di libertà di coscienza e di religione" elaborata dal gruppo di lavoro coordinato dalla Fondazione ASTRID*, cit., p. 23.

pria storia e cultura, sia in riferimento alle tradizioni religiose di altre confessioni, segnatamente quelle di recente presenza nel contesto sociale”<sup>61</sup>. La questione è tutt’altro che scontata a fronte dell’accennato, dilagante analfabetismo religioso: non v’è dubbio che una società pluralista possa definirsi democratica e laica solo se “con la libertà di credere, assicura anche il diritto di conoscere”<sup>62</sup>.

Con maggior precisione, le questioni riguardanti la religione a scuola testimoniano la complessità delle problematiche in gioco e confermano, in primo luogo, la necessità che nel percorso formativo dei giovani siano trattate le religioni. La scuola italiana deve compiere lo sforzo di uscire dalla logica dell’insegnamento confessionale facoltativo impartito sulla base di accordi bilaterali<sup>63</sup> e fornire piuttosto un avviamento alla conoscenza storica delle religioni, quale strumento fondamentale di educazione alla cittadinanza globale e antidoto contro la paura, la discriminazione e le derive fondamentaliste e integraliste.

Nella nostra scuola *multiculturale* spicca la mancanza di una disciplina che si occupi dei saperi religiosi, ovvero del dato religioso declinato al plurale, come sarebbe essenziale che fosse in una società dalla complicata geometria spirituale quale quella attuale<sup>64</sup>. Il risultato di tale lacuna è che, tra le problematiche più avvertite dalla nostra scuola, vi è senza dubbio quella relativa all’esercizio *concreto* della libertà religiosa e dei limiti alla sua manifestazione.

Difatti, se da un punto di vista teorico, i formanti giuridici garantiscono adeguatamente le libertà personali e collettive di religione, nella pratica vi è un’esiguità di strumenti messi a disposizione dalla società civile, nel caso nostro dalla scuola, per soddisfare il *best interest of the children* ad una conoscenza laica e scientifica del fatto religioso, a promozione di una pacifica convivenza e di una comune cittadinanza<sup>65</sup>.

Gli esempi che possono essere portati a sostegno di questa affermazione sono molteplici.

<sup>61</sup> Così V. Turchi, *Educazione alla convivenza e pluralismo religioso. Modelli a confronto. Spunti metodologici*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazia e religioni. Libertà religiosa diversità e convivenza nell’Europa del XXI secolo*, Atti del Convegno Nazionale ADEC, Trento, 22-23 ottobre 2015, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 372.

<sup>62</sup> F. Pajer, *Scuola e istruzione religiosa nell’Europa multireligiosa: problemi e sfide*, cit., p. 10. Si vedano inoltre i quattro principi cardine su cui basare i sistemi educativi individuati dal *Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo* che sono: 1) sapere; 2) saper fare; 3) saper essere; 4) imparare a vivere insieme.

<sup>63</sup> Con la Chiesa cattolica in virtù dell’accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984. Nelle Intese stipulate dallo Stato italiano con le confessioni diverse da quella cattolica è stato previsto, con lodevole intento, lo “studio del fatto religioso e delle sue implicazioni” sulla base delle richieste provenienti dal mondo della scuola, che in verità, ha trovato scarsa applicazione pratica. Cfr. V. Turchi, *Educazione alla convivenza e pluralismo religioso. Modelli a confronto. Spunti metodologici*, cit., p. 374.

<sup>64</sup> È di tutta evidenza che se a scuola non può essere mortificata l’appartenenza confessionale degli alunni credenti, allo stesso modo e senza alcuna discriminazione va tutelato l’orientamento areligioso o irreligioso degli alunni non credenti. In un contesto tanto differenziato, in che modo è più opportuno venga impostato lo studio delle religioni nella scuola? Per questi aspetti, ampiamente, F. Pajer, *Scuola e istruzione religiosa nell’Europa multireligiosa: problemi e sfide*, cit., pp. 7 ss.

<sup>65</sup> Sul punto si veda G. Matucci, *Lo statuto costituzionale del minore di età*, cit., pp. 362 ss.; F. Pajer, *Scuola e istruzione religiosa nell’Europa multireligiosa: problemi e sfide*, cit., p. 13.

Per iniziare, basterebbe una rapida lettura di molti dei manuali scolastici ancora oggi utilizzati per avere un quadro paradigmatico della ripetizione “di stereotipi, di mistificazioni e di conoscenze errate” che, sul fenomeno religioso, continuano a venir proposti agli studenti da intere generazioni<sup>66</sup>.

Suscita, inoltre, una motivata apprensione tra i fedeli di talune confessioni religiose il fatto che gli insegnamenti di alcune materie (tra le altre la storia, la filosofia, le scienze) includano contenuti che pongono in dubbio dogmi di fede; così come inibisce l'esercizio della libertà religiosa della minore di età l'obbligo di frequentare le ore di educazione motoria con un abbigliamento non consoni ai dettami della confessione di appartenenza o il fatto che l'istituzione scolastica non preveda l'utilizzo di palestre riservate alle ragazze, in violazione del precetto della fede islamica, della separazione tra i sessi.

Un'ulteriore, importante questione è quella relativa alla gestione delle mense scolastiche e alla stretta relazione esistente tra cibo e pluralismo religioso. La peculiare declinazione dell'esercizio della libertà di religione si traduce, in questo caso, nel diritto di ogni alunno, qualunque fede professi, di mangiare a scuola, di consumare il pasto assieme ai compagni vivendo appieno il momento di convivialità<sup>67</sup>, ma nel rispetto dei precetti alimentari osservati<sup>68</sup>.

Un tema, tutt'ora molto dibattuto – non solo in Italia – è quello relativo all'esibizione dei simboli religiosi nello spazio pubblico<sup>69</sup>, che può riguardare sia l'esposizione nelle aule dei simboli religiosi collettivi – primo fra tutti il crocifisso – sia l'uso personale del simbolo religioso quale espressione di appartenenza confessionale.

Come già accennato, il porto dell'indumento rivelatore della professione di un determinato credo, ad esempio del velo, interessa anche le minori di età che, in alcuni casi come libera scelta di fede (che va quindi tutelata), in altri per imposizione dei genitori, sono tenute a farne uso raggiunta la pubertà.

In termini più generali, un effettivo rispetto della libertà religiosa degli alunni appartenenti a confessioni religiose diverse, presupporrebbe di consentire l'ostensione dei simboli che ricon-

---

<sup>66</sup> *Intervento di M.C. Giorda, in Atti del Convegno tenutosi il 26 gennaio 2016 a Montecitorio dal titolo “Scuola & Religioni”, organizzato dalla Fondazione “Benvenuti in Italia” e ancora M.C. Giorda, L. Bossi, Mense scolastiche e diversità religiosa. Il caso di Milano, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, cit., 2016.*

<sup>67</sup> Occorre tenere presente anche l'esigenza degli studenti di fede islamica che, a partire dalla pubertà, sono tenuti al digiuno totale dall'alba al tramonto, nel periodo di *Ramadam*. Cfr. L. Musselli, C.B. Ceffa, *Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2014.

<sup>68</sup> La Fondazione “Benvenuti in Italia” ha condotto una ricerca nelle scuole di alcune grandi città europee per verificare quale fosse il livello di organizzazione per fare fronte alle esigenze alimentari di bambini e ragazzi appartenenti a diverse comunità religiose presenti sul territorio. Questa ricerca è stata condotta in Italia nelle città di Torino, Milano e Roma. I risultati di tale sperimentazione sono rintracciabili sul sito di “Benvenuti in Italia”.

<sup>69</sup> La letteratura in tema di esposizione dei simboli religiosi è vastissima. *Ex multis* si vedano E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Milano, Giuffrè, 2006; S. Ferrari (a cura di), *Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, Roma, 2006; V. Pacillo, J. Pasquali Cerioli, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastici italiano e comparato*, Torino, 2005; R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotta, P. Veronesi (a cura di), *Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004; L. Musselli, C. B. Ceffa, *Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale*, cit.; N. Colaianni, *Simboli religiosi e processo di mediazione*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, cit., 2014.

ducono ai loro dogmi e tradizioni in virtù di una migliore attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione<sup>70</sup>.

## 5. Congedo

Da questi, pur sintetici, accenni, risulta evidente come il riconoscimento che l'ordinamento italiano fa del diritto di libertà religiosa del minore, così come del diritto dei genitori di educare i figli secondo i precetti della propria fede, risulti in larga misura frustrato ove non ne venga parimenti assicurato il concreto esercizio e il pieno godimento.

Una scuola realmente democratica e laica è tenuta a fornire strumenti adeguati a tutelare le condotte espressive dell'appartenenza confessionale.

È d'altro canto innegabile che in condizioni di promiscuità valoriale e religiosa lo stesso principio di laicità delle pubbliche istituzioni, scuola compresa, possa entrare in crisi. Risulta, quindi, più che mai necessario che l'istituzione scolastica declini il principio di laicità in senso accogliente<sup>71</sup>, secondo un percorso che prenda le mosse dalla trasmissione della conoscenza culturale delle religioni e che, attraverso un'opera di mediazione dei conflitti reali e di prevenzione di quelli potenziali (la religione, liberata da pretese universalistiche, può divenire un potente strumento di mediazione), favorisca il passaggio dalla *multicultura* come condizione di fatto, all'impegno educativo per l'*intercultura* come indicazione di un sistema di valori condivisi che riconosce il pregio delle differenze e la funzione sociale delle reciproche contaminazioni<sup>72</sup>.

In altri termini la scuola è chiamata ad arricchire, fin dalla prima infanzia, attraverso una "pedagogia del consenso"<sup>73</sup>, il contenuto del diritto alla libertà religiosa del minore e della sua famiglia, nella presa d'atto della "non negoziabilità della dignità umana e nell'auspicabile trasformazione della società multiculturale e multireligiosa in una società interculturale ed interreligiosa"<sup>74</sup>, trasformazione imprescindibile per la costruzione di una società inclusiva<sup>75</sup>.

<sup>70</sup> T. Di Iorio, *Società multi-etnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, cit., p. 94.

<sup>71</sup> La felice espressione è di C. Cardia, *Democrazia, multiculturalismo, diritti religiosi*, in "Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni", Bologna, 2007, pp. 9 ss.

<sup>72</sup> V. Turchi, *Educazione alla convivenza e pluralismo religioso. Modelli a confronto. Spunti metodologici*, cit., p. 376.

<sup>73</sup> Attraverso la ricerca di convergenze su punti importanti dell'ethos e su progetti comuni e condivisi. Cfr. F. Pajer, *Scuola e istruzione religiosa nell'Europa multireligiosa: problemi e sfide*, cit., p. 12; G. Dal Ferro, *Libertà e culture. Nuove sfide per le religioni*, Padova, Messaggero, 1999, pp. 85-102.

<sup>74</sup> T. Di Iorio, *Società multi-etnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, cit., p. 72.

<sup>75</sup> O, più propriamente, di una società solidale, poiché nella solidarietà affondano "le radici dell'ordinamento intero". Così L. Carlassare, *Solidarietà: un progetto politico*, consultabile online sul sito [http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo\\_201601\\_559.pdf](http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201601_559.pdf). L'Autrice dimostra come la solidarietà, intesa quale valore prescrittivo, traversi l'intera Costituzione, ma venga indicata come assetto "giuridicamente imposto", dall'art. 2 della Carta fondamentale. "La convivenza sociale deve essere costruita *normativamente* sulla base del principio di "solidarietà"; da questo principio deve prendere forma" (p. 46).

Il progetto di educazione interculturale – che nella realtà scolastica trova la prima sperimentazione – è quindi aperto alla diversità ma radicato nell'identità ed è rivolto a individui uguali per diritti ma diversi per costumi, abitudini, tradizioni e religione. La principale caratteristica del dialogo interculturale consiste “nel promuovere il cambiamento reciproco. Non si assimila l'altro costringendolo a tradire le proprie origini, così come non lo si accetta così com'è anche quando difende costumi che ledono l'integrità umana”<sup>76</sup>.

Le istituzioni scolastiche debbono però essere messe in condizioni di affrontare la sfida dell'interculturalità, oltre i locali virtuosismi, attraverso un piano nazionale che fornisca loro sostegno e strumenti adeguati. Ma questa, com'è ovvio, è una scelta di politica legislativa<sup>77</sup>, e anche se la scuola nel nostro paese è tendenzialmente orientata verso l'inclusione<sup>78</sup> molto, troppo, rimane ancora affidato alla buona volontà e allo spirito di iniziativa di singole realtà scolastiche.

Eppure non v'è dubbio che nel mondo globale l'interculturalità, intesa come percorso da compiere assieme, come processo di crescita comune in cui ciascuno rinuncia a qualcosa in nome dell'affermazione di valori condivisi, sia un importante, anzi imprescindibile strumento di costruzione della pace sociale.

## 6. Bibliografia di riferimento

Acquaviva S., *L'eclissi del sacro nella società industriale*, Milano, Edizioni di Comunità, 1961.

Al Mureden E., *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in “Famiglia e diritto”, 2014.

Aletti M. *et alii*, *La religione postmoderna*, Milano, Glossa, 2003.

Bacchi E., Bacchi N., *Scuola e cittadinanza. Funzione pubblica e libertà di apprendimento*, Il Segno dei Gabrielli editori, Negarine-Verona 1997.

Ballarani G., *La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali*, in “Diritto di famiglia e delle persone”, Collana di “Studi” diretta da V. Lo Iacono e G. Frezza, Milano, Giuffrè, 2008.

Bianca C. M., *La legge italiana conosce solo figli*, in “Rivista di diritto civile”, 2013, I.

Bin R., Brunelli G., Pugiotta A., Veronesi P. (a cura di), *Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004.

Bin R., *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in “Studium Iuris”, 2000.

Busnelli F. D., Giardina F., *La protezione del minore nel diritto di famiglia italiano*, in “Giurisprudenza italiana”, 1980, IV.

---

<sup>76</sup> Sul dialogo interculturale come risposta educativa si veda M. Santerini, *Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale*, cit., pp. 88 ss.

<sup>77</sup> Coerente con l'art. 34 della Costituzione che sancisce che “la scuola è aperta a tutti”.

<sup>78</sup> Si veda il documento *La via italiana alla scuola interculturale e all'integrazione degli alunni immigrati*, elaborato dall'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale del Ministero della Pubblica Istruzione del 2007.

- Cardia C., *Democrazia, multiculturalismo, diritti religiosi*, in "Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni", Bologna, 2007.
- Cardia C., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Torino, Giappichelli, 4<sup>a</sup> ed.
- Carlassare L., *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Milano, Feltrinelli, 2012.
- Carlassare L., *Solidarietà: un progetto politico*, consultabile online sul sito [http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo\\_201601\\_559.pdf](http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201601_559.pdf).
- Cavana P., *Considerazioni in tema dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1988.
- Colombo R., *L'educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti: l'ordinamento canonico tra diritto e pastorale*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 2017.
- Consorti P., *Diritto e religione*, Roma-Bari, Laterza, 2014, 2<sup>a</sup> ed.
- Dal Ferro G., *Libertà e culture. Nuove sfide per le religioni*, Padova, Messaggero, 1999.
- Dalla Torre G., *Il minore nella scuola*, in "Orientamenti pedagogici", 1990.
- Dalla Torre G., *Valori e principi non negoziabili*, in "Studi cattolici", 1, febbraio 2013.
- Dammacco G. (a cura di), *L'insegnamento della religione cattolica in una società pluralistica*, Bari, Cacucci, 1995.
- De Cristofaro G., *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in "Le nuove leggi civili commentate", 2014.
- De Cristofaro M., Belvedere A. (a cura di), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè, 1980.
- Di Iorio T., *Società multietnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013.
- Di Prima F., Dell'Oglio M., *Le attività di culto nella scuola pubblica tra laicità, "libertas Ecclesiae" e libertà religiosa collettiva*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 2016.
- Dieni E., Ferrari A., Pacillo V. (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Milano, Giuffrè, 2006.
- Dogliotti M., *I diritti del minore e la Convenzione dell'O.N.U.*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", vol. XXI, 1992.
- Dogliotti M., *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in "Trattato Cicu-Messineo", Milano, 2007.
- Domianello M. R., *Gli insegnamenti religiosi nella scuola pubblica: una pluralità di scelte alternative irriducibili a sistema*, in "Il diritto ecclesiastico", I, 1993.
- Durisotto D., *Educazione e libertà religiosa del minore*, Napoli, Jovene, 2011.
- Ferrando G., *La nuova legge sulla filiazione, Profili sostanziali*, in "Corriere giuridico", 2013.
- Ferrari S. (a cura di), *Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, Roma, Carocci, 2006.
- Ferrari S., *Comportamenti «eterodossi» e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell'esperienza giuridica più recente*, in "Foro Italiano", I, 1991.
- Ferrari S., *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Bologna, il Mulino, 2003.

Floris P., *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giuridiche e modelli d'intervento*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", I, 2000.

Fuccillo A., *Giustizia e Religione, Volume II. Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e rilevanza civile*, Torino, Giappichelli, 2011.

Giardina F., *Minore (I)* (voce), in "Enciclopedia giuridica", vol. XX, 4, Roma, Treccani, 1990.

Giorda M. C., *Intervento*, in *Atti del Convegno tenutosi il 26 gennaio 2016 a Montecitorio dal titolo "Scuola & Religioni"*, organizzato dalla Fondazione "Benvenuti in Italia".

Giorda M. C., L. Bossi, *Mense scolastiche e diversità religiosa. Il caso di Milano*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 2016.

Giorgis A., Grosso E., Losana M. (a cura di), *Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell'uguaglianza formale*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

Hamilton W., *La teologia radicale della morte di Dio*, Milano, Feltrinelli, 1969.

Huntington S. P., *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Milano, Garzanti, 1998.

Kepel G., *La rivincita di Dio. Cristiani, ebrei, mussulmani alla riconquista del mondo*, Milano, Rizzoli, 1991.

La Rosa E., *Tutela dei minori e contesti famigliari, Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Milano, Giuffrè, 2005.

Lenti L., "Best interest of the child" o "best interest of the children", in "Nuova giurisprudenza civile commentata", II, 2010.

Lenti L., *L'identità del minorenne*, in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, in "Nuova giurisprudenza civile commentata", Suppl. fasc. 4, 2007.

Lillo P., *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 2009.

Lillo P., voce *Libertà religiosa*, in "Dizionario di diritto pubblico", IV, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006.

Lo Giacco M. L., *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", febbraio 2007.

Lo Giacco M. L., *Libertà religiosa, nuovi modelli familiari e filiazione in una prospettiva interculturale*, in A. Fuccillo (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017.

Macrì G., *Osservazioni sulla proposta di legge "Norme in materia di libertà di coscienza e di religione" elaborata dal gruppo di lavoro coordinato dalla Fondazione ASTRID*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 2018.

Mastrangelo G., *La posizione giuridica del minorenne nelle dinamiche famigliari*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2009.

Matucci G., *Lo statuto costituzionale del minore di età*, Padova, 2015.

Mazzola R., *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate nel campo della libertà religiosa individuale*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 2017.

Mazzola R., *Sacramenti e diritto alla formazione cristiana dei figli, tra libertà educativa e convinzioni personali*, in N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli (a cura di), *Davanti a Dio e*

*davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Bologna, il Mulino, 2014.

Melloni A. (a cura di), *Rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2014.

Miele M., *Educazione religiosa del minore*, in M. Cerato, F. Turlon (a cura di), *Scuola, famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pisa, Pacini Giuridica, 2018.

Musselli L., Ceffa C. B., *Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2014.

Naso P., *Il mosaico della fede*, Milano, Baldini&Castoldi, 2000.

Pacillo V., Pasquali Cerioli J., *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastici italiano e comparato*, Torino, 2005.

Pajer F., *Scuola e istruzione religiosa nell'Europa multireligiosa: problemi e sfide*, consultabile online sul sito [www.cestim.it/argomenti/06scuola/06scuola\\_scuola-istruzione-religiosa.pdf](http://www.cestim.it/argomenti/06scuola/06scuola_scuola-istruzione-religiosa.pdf).

Parisi M., *Società multietnica, autonomia scolastica e pluralismo delle scelte educative*, in N. Fiorita, A. Viscomi (a cura di), *Le scuole delle organizzazioni di tendenza*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010.

Piccinni M., *I minori di età*, in C. M. Mazzone, M. Piccinni, *La persona fisica*, in "Trattato di diritto privato", G. Iudica e P. Zatti (a cura di), Milano, Giuffrè, 2016.

Piccinni M., *Il consenso al trattamento medico del minore*, Padova, Cedam, 2007.

Ricca M., *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo, Torri del Vento, 2013.

Robinson A. T., *Dio non è così*, Firenze, Vallecchi, 1965.

Salvarani B., *Per un'ora delle religioni*, in "Coscienza e libertà", 52, 2016..

Santerini M., *Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale*, Milano, Mondadori Università, 2017.

Santoro R., *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Napoli, Jovene, 2004.

Sesta M., *Genitori e figli tra potestà e responsabilità*, in "Rivista di diritto privato", 2000.

Sileoni S., *L'autodeterminazione del minore tra tutela della famiglia e tutela dalla famiglia*, in "Quaderni costituzionali", 2014.

Stanzione P., Sciancalepore G., *Minori e diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2006.

Thiene A., *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in "Famiglia e diritto", 2017.

Tigano M., *L'«assolutezza» del diritto all'istruzione religiosa*, Milano, Giuffrè, 2004.

Trabucchi A., *Il «vero interesse» del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in "Rivista di diritto civile", parte I, 1988.

Turchi V., *Educazione alla convivenza e pluralismo religioso. Modelli a confronto. Spunti metodologici*, in *Democrazia e religioni. Libertà religiosa diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Atti del Convegno Nazionale ADEC, Trento, 22-23 ottobre 2015, a cura di E. Camassa, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.

Zatti P., *Familia, familiae. Declinazioni di un'idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia*, in "Familia".

Zatti P., *Rapporto educativo ed intervento del giudice*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè. 1980.

Received: July 16, 2018  
Revisions received: July 18, 2018/July 20, 2018  
Accepted: August 31, 2018